## Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303

"Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)"

pubblicato nella	Gazzetta	Ufficiale n.	7 de	el 10	gennaio	2007 -	Suppl.	Ordinario	n.5

## Art. 4. *Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262*

- 1. L'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' abrogato.
- 2. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' modificato come segue:
- a) al comma 4 le parole: «Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita» sono sostituite dalle seguenti: «Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente»;
  - b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati.
- 3. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' modificato come segue:
- *a)* al comma 1 le parole: «i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facolta' di denunzia di parte,» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi»;
- *b*) al comma 1, dopo le parole: «all'irrogazione della sanzione.» sono inserite le seguenti: «Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.»;
- c) al comma 5 le parole: «dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 187-*septies*, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
  - d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
- «6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.».
- 4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e' abrogato.
- 5. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti».

6. Al comma 5-*bis* dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2007».